



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici

In riferimento alle problematiche in materia di energia eolica, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha costituito un apposito gruppo di lavoro. Nelle more dell'aggiornamento/revisione della regolamentazione specifica, considerati i numerosi quesiti posti da Enti pubblici e Operatori privati, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, sulla base della lettura della normativa vigente.

Applicazione del DM 52/2015 in Sardegna

La Regione Sardegna, con la L.R. n. 3 del 2009 (art. 5, comma 23), ha stabilito che devono essere sottoposti alla procedura di Verifica gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW (non ricadenti nella fattispecie di cui al comma c-bis dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), e alla procedura di VIA gli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW. A livello nazionale, l'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede invece l'assoggettamento alla procedura di verifica degli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW.

L'entrata in vigore del D.M. 52/2015 ha introdotto dei criteri aggiuntivi che comportano la necessità di ridurre del 50% le soglie di confronto, riportate nel predetto allegato IV, utili per stabilire se un determinato progetto deve essere sottoposto o meno a procedura di screening.

Le soglie più cautelative definite dalla citata norma regionale, pur con l'entrata in vigore del D.M. 52/2015, continuano a trovare applicazione, in quanto integrano i livelli minimi di tutela introdotti a livello nazionale e specificati dallo stesso D.M.

Criteri di cumulo delle potenze

I criteri di cumulo delle potenze, individuati nella deliberazione n. 45/34 del 2012, conservano la loro validità, non essendo stati inficiati da alcuna disposizione normativa, né sentenza amministrativa.

Tali criteri sono stati definiti dalla Giunta Regionale al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità e discendono da quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 <<le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale>>.

Pertanto, al fine di stabilire se i procedimenti autorizzativi devono essere preceduti dalle procedure in materia di VIA, si applicano i criteri di calcolo della potenza cumulativa di cui ai punti dal II al V della premessa della D.G.R. n.45/34 del 2012.

Minieolico

La definizione del minieolico è contenuta al punto 5.2 dell'Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009, modificata dalla D.G.R. 27/16 del 2011 con riferimento alla sola soglia di potenza (range inizialmente da 3+30 kW poi modificato a 3+60 kW). I criteri di inserimento nel territorio riportati al successivo punto 5.3 del medesimo Allegato, che si



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

riferiscono alla scelta localizzativa dell'impianto, si applicano pertanto alle sole macchine eoliche che rispettano tutti i requisiti (anche geometrici) del citato punto 5.2.

Per gli aerogeneratori che, pur con potenza inferiore a 60 kW, non rispettano i requisiti geometrici previsti dal punto 5.2, si deve far riferimento al quadro regolamentare di cui ai precedenti punti dello stesso Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009.

Non idoneità

Per qualunque impianto di qualsivoglia potenza, si rammentano i criteri di non idoneità definiti dalla Giunta Regionale con la D.G.R. 40/11 del 2015, la cui rappresentazione cartografica è reperibile al seguente link <http://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=eolico>.

Procedure in materia di VIA per gli impianti eolici

Al fine di fornire un riferimento immediato, si riporta il quadro sinottico relativo alle diverse fattispecie e condizioni in base alle quali un impianto eolico ubicato sulla terraferma deve essere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.

CONDIZIONI	POTENZA (kWe)	PROCEDURA IN MATERIA DI VIA
Impianto eolico, anche costituito da singolo aerogeneratore (comprensivo delle opere ad esso funzionalmente connesse), ricadente, anche solo parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici	qualsiasi	VIA
Impianto eolico, anche costituito da singolo aerogeneratore (comprensivo delle opere ad esso funzionalmente connesse), non ricadente, neppure parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici	≤ 60	Nessuna
	> 60 e ≤ 1.000	Verifica
		VIA Qualora ricadente in area SIC o Area naturale protetta ai sensi della L. 6.12.1991, n. 394
> 1.000	VIA	

Per qualunque tipologia di intervento si richiamano i criteri di cumulabilità stabiliti nella deliberazione DGR 45/34 dell'11 novembre 2012

Con la presente si ritiene di aver fornito una risposta alle più frequenti richieste di chiarimenti pervenute presso questa Direzione Generale e uno strumento utile per gli operatori, pubblici e privati, del settore.

Cagliari, 14 aprile 2016

Il Direttore Generale

Paola Zinzula